



# Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

(ai sensi della L. 190/2012 e del PNA – Piano Nazionale Anticorruzione  
con specifica sezione contenente il Programma triennale  
per la trasparenza ex L. 33/2013)

***Sviluppo Turistico Lago d'Iseo***  
***S.p.A.***  
**SASSABANEK**

Anni 2023-2025

Aggiornato con Determina dell'Amministratore Unico del 16/05/2022

## Sommario

1. INTRODUZIONE.....	2
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti.....	5
1.2. Obiettivi.....	5
1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione .....	6
1.4. Destinatari del Piano .....	7
1.5. Obbligatorietà .....	7
2. QUADRO NORMATIVO .....	7
3. ELENCO DEI REATI.....	10
1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);.....	10
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);.....	10
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);.....	11
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); .....	11
5. Concussione (art. 317 c.p.); .....	11
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);.....	11
7. Peculato (art. 314 c.p.); .....	11
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);.....	12
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); .....	12
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) .....	12
11. Traffico di influenze illecite (art.346bis c.p.).....	12
4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO.....	13
4.1 Analisi dei processi .....	16
4.2 Analisi dei rischi .....	16
4.3 Implementazione di misure di eliminazione del rischio .....	18
4.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione .....	21
4.5 Monitoraggio .....	22
5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE.....	22
5.1 Le misure di trasparenza: il Piano Triennale Trasparenza e l'Integrità .....	24
5.2 L'istituto dell'accesso civico .....	26
5.3 Il codice etico .....	28
6. IL WHISTLEBLOWING .....	28
7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE.....	29
8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	30
9. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	32

## **1. INTRODUZIONE**

SASSABANEK, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, si è dotato del PTPC<sup>1</sup>, i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA<sup>2</sup>, ove applicabili, e tenendo conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte.

Pertanto, nella formulazione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione si è tenuto conto di quanto stabilito dall'ANAC con il PNA per il triennio 2019-2021 emanato nel 2019 così come aggiornato in data 13-11-2019 con delibera n. 1064 ANAC.

Il Piano di cui al presente documento ha validità triennale ed è riferito al periodo 2023 – 2025

### *Attività di pubblico interesse*

SASSABANEK ha una rilevanza strategica, per l'economia e lo sviluppo armonico del territorio, alla luce degli scopi perseguiti dalla Società (valorizzazione turistica del lago d'Iseo) e dei relativi beni amministrati.

La Società, in ottemperanza alle direttive dell' Amministrazioni controllante<sup>3</sup>, provvede allo svolgimento di attività di pubblico interesse, in particolare, è in possesso di uno studio economico-tecnico che ha evidenziato le potenzialità delle acque sotterranee che potrebbero favorire lo sviluppo del settore termale e si è in attesa di cominciare le attività di trivellazione del pozzo per l'effettivo accertamento delle caratteristiche organolettiche delle acque con i conseguenti effetti positivi che deriveranno dallo sfruttamento dell'acqua dalle caratteristiche termali.

### *Adozione di Modello ex Dlgs 231/2001*

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 tende a qualificarsi quale strumento preventivo: esso, infatti, consiste in un sistema documentale formalizzato, comprendente le regole, le procedure e le modalità operative che definiscono un sistema organizzativo, di gestione e di controllo interno alla Società, finalizzato ad impedire o a prevenire la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

La Società, in osservanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, si è dotata nell' aprile 2022 di un proprio Modello 231 affidando le funzioni di vigilanza sulla sua attuazione ad un organo collegiale interno, l'Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, in combinato disposto con il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, è finalizzato anche al perseguimento di obiettivi connaturati alla natura pubblica della Società,

---

<sup>1</sup> PTPC Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

<sup>2</sup> PNA Piano nazionale anticorruzione

<sup>3</sup> Deliberazione n° 40 del 28 settembre 2017 del Comune di Iseo.

nonché ad aumentare la capacità di individuare i comportamenti da osservare per prevenire la corruzione, ridurre i rischi di casi di corruzione e creare una cultura di contrasto alla corruzione.

Il presente documento, in ossequio a quanto prescritto dalla Linee guida ANAC 1134/2017 costituisce una parte speciale del Modello 231, pur mantenendo l'OdV ed l'RPCT piena indipendenza ed autonomia tra di loro sia nella fase di attuazione che nella fase di controllo delle rispettive misure.

Al fine di garantire un regolare flusso di informazioni tra i due organi di controllo (OdV e RPCT) è prevista l'effettuazione di riunioni di regola periodiche, salvo la convocazione di riunioni di carattere straordinario in caso di particolari problematiche, mutamenti legislativi o riscontro di anomalie e/o criticità nei processi/aree aziendali a rischio corruzione

Il PTPC di SASSABANEK, sia pur nei limiti di quanto ad esso applicabile ai sensi delle normative vigenti, è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e nella convinzione che, aldilà dell'obbligatorietà degli adempimenti previsti, il Piano di prevenzione, efficacemente attuato e monitorato, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione del personale e dei collaboratori, in modo tale da evitare il rischio di comportamenti corruttivi a danno della Società e da stimolare la ricerca di ulteriori margini di efficienza nella gestione delle attività aziendali.

Coerentemente con il sistema di governance di SASSABANEK, i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), sono il personale in servizio presso la Società e tutti i soggetti esterni che con gli stessi entrano in contatto per motivi d'ufficio.

Inoltre, le società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate - hanno l'obbligo di:

- a) collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- b) provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- c) assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del d.lgs. 33/2013.

Il presente documento - ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. nonché delle varie interpretazioni dell'A.N.A.C. comprende il 7° Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Società SassabaneK (2023-2025).

Tale 7° Aggiornamento del P.T.P.C. costituisce il risultato di una rivisitazione del precedente P.T.P.C. adottato da SASSABANEK nel marzo 2022. Tale rivisitazione

tiene conto, soprattutto, dei seguenti fattori:

- (i) del P.N.A. 2016 e successivi;
- (ii) delle indicazioni e/o interpretazioni provenienti dall'A.N.A.C. nel corso di vigenza del precedente P.T.P.C.;
- (iii) delle ulteriori modifiche normative che sono intervenute nel corso di vigenza del precedente P.T.P.C.;
- (iv) delle modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell'esito dell'attuazione delle misure di prevenzione nel corso di vigenza del precedente P.T.P.C.;
- (v) delle misure di prevenzione previste nel precedente P.T.P.C.;
- (vi) degli indirizzi e/o delle indicazioni provenienti dalle Amministrazioni controllanti.
- (vii) degli indirizzi indicati da A.N.A.C. nel documento "Sull'onda della semplificazione e della trasparenza. Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022" approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022 ("Orientamenti A.N.A.C. 2022").

### **Il presente documento sostituisce il precedente P.T.P.C. (2022-2024)**

L'iter che ha portato alla predisposizione del PTPC si è articolato come descritto di seguito.

SASSABANEK ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e del Responsabile della Trasparenza ai sensi del ai sensi del D.lgs. n. 33 del 2013, con determina dell'Amministratore unico del 28 settembre 2015. Il RPC, che in SASSABANEK coincide con il Responsabile della Trasparenza, è stato individuato nella figura del Direttore Esecutivo Sig.ra Manuela Ferrari e si avvale degli Uffici Amministrativi, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'espletamento della sua attività.

Al fine di procedere alla definizione del PTPC, è stato sviluppato un progetto coordinato dal RPC. Il progetto è articolato in quattro fasi che sono costituite da:

1. pianificazione;
2. analisi dei rischi di corruzione;
3. progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

## **1.1 Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti**

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'Amministratore unico, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno<sup>4</sup>, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di SASSABANEK (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre all'Amministratore unico la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

## **1.2. Obiettivi**

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione di SASSABANEK nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel par.1.4., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC, oltre a prevenire condotte illegittime o la commissione di reati, è

---

<sup>4</sup> Al fine di garantire alle pubbliche amministrazioni il tempo necessario per predisporre al meglio il Piano anticorruzione l'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, ha stabilito, con la delibera n. 7/2023, che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 slitta dal 31 gennaio al 31 marzo 2023.

finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che anche il solo adombrarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ente a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, oltre la capacità di produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, favorendo una virtuosa condivisione della legalità;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra SASSABANEK e i soggetti con cui si intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

### **1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione**

Allo scopo di conferire al PTPC una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procederne annualmente alla revisione, esso è stato strutturato nel modo seguente.

1) L'analisi generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività di SASSABANEK;
- i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

2) L'analisi di dettaglio nella quale sono descritte:

- le Aree a rischio: scomposte in caso in processi, sub-processi e attività a rischio;
- il livello di esposizione al rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione di quelle esistenti e quelle ulteriori da attuare.

## **1.4 Destinatari del Piano**

In base alle indicazioni contenute nella legge n.190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari:

- L'Amministratore unico
- il Collegio sindacale
- il Direttore esecutivo
- il personale di SASSABANEK
- i consulenti e collaboratori
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture

## **1.5 Obbligatorietà**

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

## **2. QUADRO NORMATIVO**

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC. Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorchè non esaustivo dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera 72/2013 ed i relativi allegati;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190".
- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii. ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica")
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii.
- La Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito



di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

- A.N.A.C., Determinazione “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” del 28.10.2015, n. 12
- A.N.A.C., Determinazione “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” del 17.06.2015, n. 8
- A.N.A.C., Delibera “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” del 3.08.2016, n. 831.
- A.N.A.C., Documento dell’11 novembre 2016 “Schema di Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5. co. 2 del D.Lgs. 33/2013”
- A.N.A.C., Delibera n.1310 del 28 dicembre 2016 “Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”
- A.N.A.C., Determinazione “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” del 22.11.2017, n. 1208.
- A.N.A.C., Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”
- la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- A.N.A.C. Delibera “Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 d.lgs. n. 165/2001” del 18.12.2019, n. 1201
- A.N.A.C. Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 Recante il “Piano Nazionale Anticorruzione 2022”

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti di SASSABANEK e per quanto applicabili, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- d.p.r. 16 aprile 2013, n.62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la delibera n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";
- a Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
- la Legge 30 novembre 2017, n.179 recante “Disposizioni per la tutela degli

autori di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

- Codice Etico e di comportamento di SASSABANEK approvato dall'Amministratore unico in data 19 gennaio 2016.

\*\*\*

#### ***NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA***

Il paragrafo 7.4 della Parte Generale del P.N.A. 2016, contenuto all'interno della sezione dedicata alle “Azioni e misure per la prevenzione”, è dedicato alla “Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione delle funzioni, attività strumentali e servizi pubblici”.

Come indicato dall'A.N.A.C., infatti, la costituzione di enti di diritto privato (società, associazioni, fondazioni) partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni è un fenomeno molto esteso, che negli ultimi tempi è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore, sia sotto il profilo della moltiplicazione della spesa pubblica (“spending review”), sia sotto il profilo dell'inefficienza della gestione e comprende i casi di costituzione di soggetti o totalmente partecipati dall'Amministrazione ovvero controllati per via di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale ovvero partecipati in via minoritaria.

A tali soggetti sono spesso affidate, tramite procedure diverse, attività di pubblico interesse che l'A.N.A.C. distingue in tre categorie:

- a) svolgimento di vere e proprie funzioni pubbliche;
- b) erogazione, a favore dell'Amministrazione affidante, di attività strumentali;
- c) erogazione, a favore della collettività di cittadini, di servizi pubblici.

Dopo aver valutato che, in molti casi, tali soggetti, per il numero di addetti o per il valore della produzione, risultano inadeguati al perseguimento di fini istituzionali o svolgono attività di pubblico interesse sovrapposti a quelli svolti dalle pubbliche amministrazioni, il legislatore ha deciso di intervenire in questa materia, rivedendo l'intera politica di costituzione di tali enti di diritto privato, anche con l'obiettivo di evitare la costituzione in futuro di enti destinati allo spreco di risorse pubbliche e di ridurre in modo consistente la partecipazione pubblica in tali soggetti, anche attraverso la soppressione di enti o attraverso processi di “reinternalizzazione” delle attività di pubblico interesse, cioè la riconduzione di compiti di competenza di uffici delle stesse amministrazioni.

È stata così emanata la Legge **7 agosto 2015, n. 124** (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) (“L. 124/2015”), il cui articolo 18 prevede la necessità di adottare un decreto legislativo “[...] per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche [...]”.

**In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”)** che introduce una nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, dettando regole più

stringenti per la costituzione di nuove società o per il mantenimento di partecipazioni in atto, oltre che in tema di finalità per le quali tali società sono costituite.

Per quanto attiene al profilo della prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, il fenomeno di cui si sta trattando presenta alcune criticità che l'A.N.A.C. ha potuto rilevare nello svolgimento della sua attività di vigilanza; proprio per questo, con il P.N.A. 2016 si è voluto dare alle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni, soprattutto di controllo, in enti di diritto privato, alcune indicazioni sulle misure da attuare mirate in modo specifico alla maggiore imparzialità e trasparenza, con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati. Tra le misure, si possono indicare, a titolo esemplificativo, le seguenti: valutazione, nel caso di costituzione di un ente o mantenimento di partecipazione in essere, se la forma privatistica è adeguata o considerando l'ipotesi di "reinternalizzazione" dei compiti affidati; limitare l'esternalizzazione dei compiti di interesse pubblico; sottoporre gli enti partecipati a controlli sugli assetti societari e sullo svolgimento delle attività di pubblico interesse affidate.

Nel P.N.A. 2016, l'A.N.A.C. inoltre si era riservata di intervenire con apposite Linee Guida dedicate, come indicato nel titolo del paragrafo 3.3. di tale documento, alle "Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati": tale attività si è concretizzata nella Delibera dell'8.11.2017, n. 1134, che contiene le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici ("Linee Guida A.N.A.C. 2017"), che hanno totalmente sostituito le precedenti Linee Guida A.N.A.C. sul medesimo tema.

### **3. ELENCO DEI REATI**

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato da SASSABANEK per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ente, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocare un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Date le attività svolte da SASSABANEK, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

**1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

**2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato*

*un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

**3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);**

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo*

**4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319*

**5. Concussione (art. 317 c.p.);**

*Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni .*

**6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*

**7. Peculato (art. 314c.p.);**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*

**8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*

**9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);**

*Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità*

**10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

*Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.*

**11. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un*

*pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

## 4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

### **Analisi del contesto esterno**

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede l'analisi del contesto come prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio e ricorda come l'analisi del contesto esterno sia importante al fine di comprendere meglio come il contesto territoriale nel quale l'ente opera, ascrivibile ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, nonché al panorama legato all'emergenza epidemiologica afferente alla diffusione dell'agente patogeno SARS COVID 19, possa incidere sulla propria esposizione al rischio corruttivo.

Si richiamano gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito web del Governo Italiano.

I dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" Anno 2020, indirizzata al Parlamento a cura del Ministero dell'interno, disponibile alla pagina web:

<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>.

Sul medesimo sito web del Governo Italiano è pubblicato un elenco di tali relazioni per gli anni dal 2011 al 2020.

Per un'analisi di dettaglio del **contesto della Provincia di Brescia**, si fa rinvio anche al Quarto rapporto sulle aree settentrionali, condotto dall'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano

<http://www.cross.unimi.it/wp-content/uploads/Quarto-Rapporto-sulle-aree-settentrionali.pdf>

L'analisi del contesto esterno è stata estesa, altresì, anche alla "Relazione annuale 2022" presentata dall'A.N.A.C. alla Camera dei Deputati il 23.6.2022, nella quale è stata illustrata l'attività svolta dall'Autorità nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2021: tra i temi affrontati la lotta alla corruzione attraverso le tecnologie informatiche, i controlli digitali preventivi e l'incrocio dei dati; la necessità di maggiore semplificazione e trasparenza nella Pubblica amministrazione; la richiesta di efficienza negli acquisti pubblici in Italia riducendo e qualificando le stazioni

appaltanti..

Rilevante peso specifico, in termini di valutazione del “contesto esterno”, riveste infine anche l’attuale situazione epidemiologica. La situazione emergenziale generata dalla diffusione a livello globale dell’agente patogeno denominato SARS COV-2 causante l’infezione virulenta “*Corona Virus Disease 19*” (“**Covid-19**”), oltre ad aver prodotto pesanti conseguenze socio-sanitarie, ha impattato fortemente anche in tema di organizzazione aziendale, i cui effetti sono stati presi in considerazione in sede di redazione del 7° Aggiornamento al P.T.P.C. Tale fenomeno, oltre a riguardare un rischio **specificatamente biologico** - ossia di diffusione all’interno degli ambienti di lavoro dell’agente patogeno SARS COV-2 generante l’infezione virulenta da Covid-19 - potrebbe estendersi anche ad altri ambiti non specificatamente sanitari, tra cui:

- **rischio ambientale**, legato ad uno scorretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) potenzialmente a rischio infettivo;
- **rischio legato alla commissione di delitti contro l’industria e il commercio**, soprattutto per i beni caratterizzati da elevata domanda nella attuale fase storica (es. D.P.I.), che potrebbero essere contraffatti, oppure avere origine, provenienza, qualità, marchio o segni distintivi diversi da quelli pattuiti;
- **rischio legato alla commissione di delitti societari-fiscali**, ove l’esigenza di liquidità che attanaglia le imprese potrebbe favorire la diffusione di rendiconti finanziari non veritieri e/o situazioni contabili non corrispondenti alle norme sulla contabilità, l’effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate, l’iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l’uso di documenti falsi allo scopo di ottenere dagli istituti bancari finanziamenti garantiti dalle istituzioni;
- **rischio di fenomeni corruttivi e di malversazioni**, in virtù delle manovre economiche adottate dallo Stato dirette ad attenuare gli effetti della crisi, quali, ad esempio, il potenziamento degli ammortizzatori sociali, erogazione di sussidi, contributi e altri strumenti di finanza agevolata in favore delle aziende, ecc.

L’analisi del contesto esterno è stata estesa, altresì, anche alla “Relazione annuale 2022” presentata dall’A.N.A.C. alla Camera dei Deputati il 23.6.2022, nella quale è stata illustrata l’attività svolta dall’Autorità nel corso del 2021: tra i temi affrontati la lotta alla corruzione attraverso le tecnologie informatiche, i controlli digitali preventivi e l’incrocio dei dati; la necessità di maggiore semplificazione e trasparenza nella Pubblica amministrazione; la richiesta di efficienza negli acquisti pubblici in Italia riducendo e qualificando le stazioni appaltanti.

### **Analisi del contesto interno**

La Società “Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.A.” ha per scopo e per oggetto la valorizzazione turistica del lago d’Iseo ed in particolare lo studio e la costruzione e la gestione di impianti turistici nella zona denominata “SassabaneK” di Iseo ed in altre zone del lago ritenute suscettibili di sviluppo turistico.

Le Azioni sono di due tipi:

- Azioni di “serie A” quelle di proprietà di Enti Pubblici o di Enti di diritto pubblico

- o di società controllate dal Capitale pubblico;
- Azioni di "serie B" quelle di proprietà di privati.

Il centro turistico di Sassabanek sorge sulle rive del lago d'Iseo, a poche centinaia di metri dal centro storico di Iseo.

Il complesso è dotato di una vasta serie di servizi e attrezzature per il tempo libero e la vacanza all'aria aperta e si divide in tre grandi aree: sporting-lido, caravan camping, Cascina Sassabanek.

Lo sporting-lido, separato da un canale navigabile, comprende una passeggiata pensile sotto la quale sono ricavati spogliatoi e una vasta serie di servizi per un'area balneare attrezzata con 3 piscine climatizzate, zona pic-nic, parco giochi, porticciolo, bar-ristorante, tennis, boutique, campo da calcetto, da volley, da basket, pedalò, possibilità corsi di nuoto e tennis impartite da istruttori qualificati, scuola e noleggio surf e canoa.

Il caravan camping è dotato di proprie attrezzature: 270 piazzuole, 14 case mobili, servizi, porto, giochi, piscine, pizzeria, market, bar, gelateria. La Cascina delimita una piazzetta sulla quale si aprono uffici, sala convegni, ristorante.

La Società è dotata di limitato numero di personale dipendente a tempo indeterminato (4 dipendenti in tutto), nessun dirigente e di un amministratore unico e fa ricorso a personale stagionale o esterno per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale.

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

1. Analisi dei processi;
2. Analisi dei rischi;
3. Implementazione di misure di eliminazione del rischio;
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con l'approvazione ed adozione del PTPC ha avuto inizio l'attività di monitoraggio del Piano da parte del RPC.

\*\*\* \*\*

Il presente 7° Aggiornamento del P.T.P.C., relativo al triennio 2023 – 2025, è redatto tenendo in adeguato conto l'approvazione definitiva da parte dell'A.N.A.C. del P.N.A. 2019.

Il P.N.A 2019, resosi necessario per adeguare la parte più generale del PNA in un unico testo di indirizzo, a seguito di indicazioni, delibere e orientamenti assunti nel corso del tempo, ha l'obiettivo di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

Il nuovo testo del PNA 2019 è comprensivo di tre allegati:

- all. 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;



- all. 2 – Rotazione “ordinaria” del personale;
- all. 3 – Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT.

\*\*\* \*\*

#### **4.1 Analisi dei processi**

Nell'analizzare i processi, in questa versione del Piano, l'attenzione è stata rivolta, oltre che alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA - personale e affidamento di lavori, servizi e forniture - ai processi che possono ritenersi più esposti al rischio, anche alla luce della specificità della Società.

Sono stati, pertanto, individuati, confermando l'analisi degli eventi a rischio come effettuata nei precedenti aggiornamenti, i seguenti Processi sensibili o Aree:

- gestione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- incassi biglietteria
- concessioni e convenzioni, affitto rami d'azienda, affitti attivi immobili

I processi o aree, per una migliore analisi, sono stati, se del caso, scomposti in sub-processi e questi ultimi sono stati ulteriormente suddivisi in attività.

In Allegato 1 è riportato il dettaglio della suddetta analisi e scomposizione.

#### **4.2 Analisi dei rischi**

Il presente Piano, redatto alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e nei suoi aggiornamenti, ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle strutture al rischio di corruzione, di individuare le misure e gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio e di delineare la strategia per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

L'aggiornamento del PTPCT 2023-2025 prende il via dall'analisi dei processi aziendali e dalla valutazione dei rischi connessi, adeguando la metodologia utilizzata al PNA 2019, ed individua le idonee misure di prevenzione sulla base della valutazione delle indicazioni dell'ANAC e dei riscontri forniti sull'applicazione concreta delle misure di prevenzione della corruzione introdotte dai precedenti PTPC

La valutazione tiene conto degli esiti della relazione periodica del RPCT.

Il Piano contiene una descrizione del metodo che è stato adottato per l'effettuazione di una mappatura delle attività di SASSABANEK maggiormente esposte al rischio di corruzione, ed inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende adottare per la gestione di tale rischio (MISURE).

Il Piano approvato verrà

- pubblicato sul sito istituzionale di SASSABANEK nella sezione “Società Trasparente” per la presa visione da parte di tutti gli interessati;

- comunicata la pubblicazione ai dipendenti e ai collaboratori tramite ordine di servizio, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni;
- consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o locali competenti e/o modifiche organizzative aziendali e/o motivate necessità di revisione.

La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase e consente l'elaborazione del catalogo dei processi. L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce.

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, i sub-processi e le attività;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di risk management, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate applicando la metodologia prevista nell'Allegato 1 del PNA 2019

In una prima fase, **l'attività di identificazione dei rischi** è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso lo studio della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile.

In una seconda fase sono stati identificati per ciascun processo, sub-processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II - Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'ente;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

L'identificazione del rischio è consistita nell'individuazione e descrizione dei comportamenti a rischio e ha comportato che per ciascun processo fossero fatti emergere i possibili rischi di corruzione/comportamenti a rischio, anche con riferimento alle posizioni organizzative presenti all'interno dell'organico societario ed alle relative attribuzioni di responsabilità.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle

attività realizzate da SASSABANEK. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati.

Il dettaglio è riportato nelle Tavole in **Allegato 1**.

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

La valutazione è stata effettuata sulla base di sei indicatori e per le valutazioni è stata utilizzata una scala a tre (alto, medio e basso).

*Gli indicatori per ciascuna attività mappata sono stati i seguenti:*

Livello di interesse esterno
Grado discrezionalità decisore interno
Trasparenza del processo decisionale
Complessità del processo
Livello di controllo di processo
Grado di attuazione delle misure di trattamento

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata effettuata una *ponderazione del rischio*: nel valutare i singoli item è stato infatti espresso un giudizio motivato (ponderazione) su una scala a tre (basso, medio, alto) e un giudizio complessivo dell'attività processo.

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento in relazione alle attività aziendali.

Le risultanze della valutazione sono riportate nella Tabella di valutazione del livello di esposizione al rischio (Registro rischi) in **Allegato 3**.

Le valutazioni espresse per ciascun ambito di attività/processo sono state valutate al fine di una "gestione del rischio". Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo i processi con riferimento al rischio, la riduzione delle probabilità che il rischio/evento corruttivo si verifichi ovvero la riduzione degli effetti dell'impatto dell'evento sull'azienda che avviene tramite le misure

#### **4.3 Implementazione di misure di eliminazione del rischio**

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al livello di rischio considerato accettabile.

È stato quindi individuato il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o l'implementazione di nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione, ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato. Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito da SASSABANEK quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par.5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Tabella seguente che riporta le strutture coinvolte le misure di prevenzione esistenti e le misure ulteriori utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area o processo di rischio.

<b>STRUTTURE COINVOLTE</b>	<b>AREA/PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>MISURE ESISTENTI</b>	<b>MISURE ULTERIORI</b>	<b>GRADO DI RISCHIO</b>
1) Direzione personale e Servizi al personale 2) Soggetti od Organi che intervengono con atti decisionali nel processo	acquisizione e progressione del personale compreso affidamento di incarichi di collaborazione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in	La società si è dotata di Regolamenti per le selezioni del personale e per la selezione dei collaboratori esterni e consulenti	Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità.	BASSO

**SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.p.A. – SASSABANEK**  
**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**  
**2023-2025**

		relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità			
1)La Direzione 2) Tutto il personale eventualmente coinvolto o direttamente responsabile del processo 3) Soggetti o Organi che intervengono con atti decisionali nel processo	affidamento di lavori, servizi e forniture	Discrezionalità nella gestione Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	SassabaneK si è dotata di un regolamento per l'acquisizione di beni, lavori e servizi	Istituzione di un Albo Fornitori	BASSO
1) Il personale addetto alla biglietteria 2) Il personale amministrativo addetto alla contabilizzazione degli incassi	Incassi biglietteria	Sottrazione delle somme incassate per utilizzo personale o al fine di costituire provvista da utilizzare a fini corruttivi	SassabaneK opera di fatto seguendo una modus operandi che prevede uno stretto monitoraggio.	Formalizzazione delle linee guida operative e dei protocolli comportamentali e delle procedure seguite di fatto nella sostanza	BASSO
1)La Direzione 2) Tutto il personale eventualmente coinvolto o direttamente responsabile del processo 3) Soggetti o Organi che intervengono con atti decisionali nel processo	Assegnazione immobili in affitto, rami d'azienda e concessioni	Discrezionalità nella gestione al fine di favorire un soggetto piuttosto che un altro.	E' previsto il coinvolgimento dell'Amministrazione unica in stretta collaborazione con la Direzione	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate per assegnazione immobili in affitto, rami d'azienda e concessioni	BASSO

Relativamente alle ulteriori Misure di regolamentazione specifiche in essere si evidenzia quanto segue:

<b>Misura ulteriore</b>	<b>Stato attuazione</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
Procedure /Protocolli comportamentali	Vedi elenco sotto riportato	Regolamentazione progressiva	Regolamenti  Verifica formalizzazione	Process owner  RPCT

*Regolamenti in Vigore*

<b>Regolamenti</b>	<b>data</b>	<b>Tipologia</b>	<b>contenuto</b>
Regolamento per la nomina dei componenti le commissioni giudicatrici per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, lavori e forniture	13-dic-20	Regolamento	Regolamentazione della la fase di costituzione ed il funzionamento di tutte le Commissioni giudicatrici di gare indette
Regolamento per la disciplina di incarichi esterni dei dipendenti	13-dic-20	Regolamento	Regole per lo svolgimento da parte dei dipendenti di un Incarico Esterno
Regolamento per la disciplina delle trasferte del personale dipendente e dell'amministratore unico	13-dic-20	Regolamento	Regole per la disciplina delle trasferte del personale dipendente e AU
Regolamento acquisti	21-ago-20	Regolamento	Regolamentazione per l'acquisto di lavori, beni e servizi
Regolamento per il reclutamento del personale	21-ago-20	Regolamento	Criteri e modalità di assunzione per il reclutamento del personale dipendente

#### **4.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare all'Amministratore unico per l'approvazione.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività di SASSABANEK, è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano.

#### 4.5 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto su base periodica dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica dovessero emergere elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno<sup>5</sup>, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, è presentata all'Amministratore unico e pubblicata sul sito istituzionale.

#### 5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale adottate sono le seguenti:

<b>Misura di carattere generale</b>	<b>Stato di attuazione</b>	<b>Fasi e tempi di attuazione</b>	<b>Indicatori di attuazione</b>	<b>Soggetto responsabile</b>
Dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e	Attuato	Publicazione delle dichiarazioni all'atto della nomina	Verifica sulla pubblicazione	RPCT
	Da reiterare		Verifica sulle	RPCT

<sup>5</sup> Anche per quest'anno, con un comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 novembre 2022, pubblicato in data 6 dicembre 2022, l'Autorità ha valutato opportuno prorogare il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti a elaborare ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012, al fine di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 15 gennaio 2023.

**SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.p.A. – SASSABANEK**  
**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**  
**2023-2025**

incompatibilità	per il 2023	e delle dichiarazioni annuali periodiche	dichiarazioni	
Whistleblowing	attuato	In attuazione	n. segnalazioni ricevute n. segnalazioni gestite	RPCT
Formazione	Attuata	In relazione al programma di formazione aziendale	Monitoraggio dell'attività formativa  Controllo	Area Personale e Organizzazione  RPCT
Codice etico e di comportamento	Attuato	Redatto nel 2016	Conoscenza da parte del personale (dichiarazione)  Adeguamento dei contratti con il personale  Lettere di incarico e di nomina  Elevazione sanzione disciplinare  Clausole contrattuali fornitori  Verifica	Area del Personale per l'attuazione  Area del Personale per l'attuazione  Ufficio Acquisti/Area Trasparenza  Area del Personale  Ufficio Acquisti  RPCT per verifica sull'attuazione
Trasparenza	In attuazione	Costante implementazione del dato e aggiornamento da parte dei referenti	Monitoraggio delle pubblicazioni con cadenza periodica  Verifica pubblicazione dati  Verifica n. accessi civici Verifica n. accessi generalizzati	Il soggetto detentore del dato come da prospetto in allegato 2  RPCT  RPCT



Verifica assenza di cause di incompatibilità in occasione del conferimento incarico	In attuazione	Vedi regolamento	Sottoscrizione dichiarazione nell'atto di nomina  Verifiche a campione	Ufficio Acquisti  RPCT
---	---------------	------------------	--	------------------------------

## 5.1 Le misure di trasparenza: il Piano Triennale Trasparenza e Integrità

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività di SASSABANEK per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza attuate attraverso il presente paragrafo, che costituisce il PTTI<sup>6</sup>, è demandata al Responsabile della Trasparenza, coincidente in SASSABANEK con il RPC. Infatti, come sopra già anticipato, con determina dell'Amministratore unico del 01/03/2023, il Responsabile della Trasparenza, è stato individuato nella figura del Direttore Esecutivo Sig.ra Manuela Ferrari.

La Società si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti secondo lo schema standard previsto dall'allegato A del D.lgs n.33/2013 e la delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016<sup>7</sup> e la delibera ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017<sup>8</sup> anche mediante l'adeguamento del sito istituzionale all'articolazione richiesta dalla norma suddetta, nell'apposita sezione denominata "Società Trasparente"<sup>9</sup>, avendo ben presente l'esigenza di prevedere i necessari adattamenti di una normativa emanata innanzitutto per le pubbliche amministrazioni ed estesa anche

<sup>6</sup> PTTI - Piano Triennale Trasparenza e Integrità. Il D.Lgs. 97/2016 ha abrogato il secondo comma dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 che prevedeva l'obbligo per ogni Amministrazione di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Per adempiere alle nuove previsioni normative, secondo quanto indicato dall'A.N.A.C., il presente paragrafo 5.1 del 1° Aggiornamento del P.T.P.C. è dedicato alla materia della trasparenza.

<sup>7</sup> Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016 : Allegato 1 - Sezione "Amministrazione trasparente" – Elenco degli obblighi di pubblicazione.

<sup>8</sup> "Nuove linee guida per l'attuazione della Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" – Allegato 1) \_

<sup>9</sup> Nel 2016, sono state apportate alcune modifiche in tale Sezione, tra cui la nuova denominazione "Società Trasparente", (invece di "Amministrazione trasparente") come da indicazioni contenute nelle Linee Guida A.N.A.C.

ad enti con natura privatistica o la cui attività presenta caratteri diversi da quella delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Il piano di prevenzione della corruzione deve indicare i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di maggiore responsabilizzazione delle strutture interne delle Amministrazioni/Enti, ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza: Il soggetto cui compete sia la trasmissione dei dati che la pubblicazione e l'aggiornamento è sempre, in considerazione dell'organico della Società, il responsabile della Trasparenza.

Si rinvia pertanto al SITO, sezione "Società Trasparente", aggiornata secondo le indicazioni provenienti dall'A.N.A.C.;

Nelle linee Guida A.N.A.C. 2017<sup>10</sup> viene ribadita l'importanza della misura della trasparenza, prevedendo la necessità di individuare misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, individuando inoltre uno specifico sistema delle responsabilità ed indicando i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sia di quelli ulteriori individuati dalla società in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali.

### **Trasparenza e Privacy**

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche, ad esempio, l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 33/2013, come riformato dal DLgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "accesso civico" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti, occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate, che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali, non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

In particolare, l'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione dedica un paragrafo ai rapporti tra la trasparenza di cui al DLgs. 33/2013 e l'attuazione del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), nonché ai rapporti tra Responsabile per la

---

<sup>10</sup> Delibera ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017.

prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e il Responsabile per la protezione dei dati (RPD o DPO), la cui nomina è obbligatoria in tutti gli enti pubblici e in molti enti controllati dalla P.A.

L'Autorità ritiene che, per quanto possibile, la figura del Responsabile protezione dati non dovrebbe coincidere con il RPCT.

Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni: nello specifico caso di SassabaneK l'Amministratore Unico con determina del 01/03/2023 ha attribuito il ruolo di RPCT e l'Amministratore Unico con determina del 30/03/2023 ha attribuito il ruolo RPD.

L'ANAC precisa che l'art. 2-ter del DLgs. 196/2003, introdotto dal nuovo DLgs. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice Privacy, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri *“è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”*.

Occorre, pertanto, che le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel DLgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; e che tale pubblicazione avvenga, comunque, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Ue 679/2016. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*.

## **5.2 L'istituto dell'accesso civico**

Il D.Lgs. 33/2013 disciplina agli articoli 5 e ss. l'istituto dell'accesso civico.

Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato, in più parti, il D.Lgs. 33/2013, rivedendo, tra l'altro, anche tale istituto; è stata inoltre modificata la rubrica dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 in "Accesso civico a dati e documenti".

In particolare, il primo comma di tale articolo prevede espressamente che: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

È stato inoltre ampliato il campo di operatività dell'istituto dell'accesso civico: esso

viene infatti strutturato come un vero e proprio diritto di accesso, che prescinde da qualsiasi valutazione in merito alla legittimazione soggettiva del richiedente. Chiunque può richiedere non solo documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione, ma anche dati ulteriori, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dagli stessi articoli del D.Lgs. 33/2013. Infatti, il secondo comma dell'art. 5 prevede che: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis".

Il medesimo articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 disciplina le modalità con le quali il diritto di accesso civico può essere esercitato; in particolare al terzo comma di tale articolo si prevede espressamente che: "L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013 ("Esclusioni e limiti all'accesso civico") individua le ipotesi di rifiuto dell'accesso civico al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici in tale norma espressamente indicati, cui si rinvia.

SASSABANEK, nella sezione "Società Trasparente" presente sul SITO, ha adeguato la disciplina dell'istituto dell'accesso civico, alle disposizioni normative adottando<sup>11</sup> una disciplina organica e coordinata alle tre tipologie di accesso, secondo le indicazioni rese dall'A.N.A.C..

In ottemperanza a quanto previsto dal riportato art. 43, co. 4, del D.Lgs. 33/2013, il Responsabile Trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. medesimo.

Nella Tabella in **Allegato 2** sono altresì indicate le tempistiche di aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione secondo la Tabella che rappresenta quella prevista dall'Allegato A del Dlgs 33/2013 e dalle Linee Guida A.N.A.C. 2017.

Nella citata Tabella sono altresì indicati i dati, le informazioni ed i documenti che le società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare, secondo gli adeguamenti

---

<sup>11</sup> REGOLAMENTO DI SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.p.A. – SASSABANEK IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Approvato con Determina dell'Amministratore Unico del 30 gennaio 2018

previsti nell'Allegato 1 alle Linee Guida A.N.A.C. 2017, in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alla loro organizzazione ed attività esercitate.

Resta inteso che, qualora nel corso di vigenza del 3° Aggiornamento, entrino in vigore ulteriori normative e/o interpretazioni in materia, la Società ha l'obbligo di adeguarsi

### **5.3 Il codice etico**

Tra le misure adottate da SASSABANEK per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel codice etico e di comportamento nella versione pubblicata sul sito internet [www.sassabaneck.com](http://www.sassabaneck.com)

## **6. IL WHISTLEBLOWING**

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui SASSABANEK si avvale per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Tale disciplina è stata oggetto di una normativa specifica sul tema, contenuta nella Legge 30 novembre 2017, n. 179 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") ("L. 179/2017"), che ha introdotto alcune novità importanti nel nostro ordinamento, modificando anche alcune norme già esistenti con l'obiettivo di garantire e tutelare maggiormente il dipendente pubblico o privato che denuncia l'illecito all'interno del proprio ambito lavorativo garantendolo da eventuali atti di ritorsione o discriminazione o altre misure ritorsive, di demansionamento o licenziamento.

Le Società si è adeguata a quanto richiesto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 ed in attuazione della citata L. 179/2017 ed in conformità con la Determinazione A.N.A.C. del 28.4.2015, n. 6, si è dotata di un'apposita Procedura per la Gestione di Segnalazioni di Illeciti e Misure a Tutela del Segnalante (c.d. Whistleblower), promuovendo la cultura della legalità e perseguendo l'obiettivo di prevenire il verificarsi di eventi criminosi all'interno della Società stessa..

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, possono essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

A tal fine l'RPC ha predisposto la seguente apposita casella e-mail a lui indirizzata: [anticorruzione@sassabanek.it](mailto:anticorruzione@sassabanek.it)

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Direttore Generale, considerata la coincidenza con l'incarico di RPC, le comunicazioni dovranno essere indirizzate all'Amministratore Unico, che ne darà informazione ai Soci.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi concreti di corruzione sia in mancanza di riscontro degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

SASSABANEK ha adottato una specifica procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità (Whistleblowing) mediante apposita determina dell'Amministratore Unico del 24 gennaio 2018 pubblicata nella sezione "Società Trasparente" presente sul SITO.

il 10 marzo 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (cd. whistleblowing) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 marzo 2023. Tale Decreto introduce importanti novità nel regime di tutela garantito a tutti coloro i quali segnalano un presunto illecito avvenuto all'interno di un'organizzazione (chiamati con il termine inglese "whistleblower"), quali:

- L'attribuzione ad ANAC (Autorità Nazionale per l'Anticorruzione) del potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
  - b. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica

e analisi delle segnalazioni ricevute;

- L'obbligo di rispettare tempistiche prestabilite nella comunicazione con i whistleblower: 7 giorni di tempo per dare conferma della ricezione della segnalazione e 90 giorni per comunicare l'esito della stessa;
- L'estensione dell'ambito soggettivo dei segnalanti, che possono essere (oltre che dipendenti dell'organizzazione) anche collaboratori, consulenti, volontari o tirocinanti, dipendenti di fornitori, clienti, partner ecc.
- L'ampliamento di quelle che vengono considerate delle ritorsioni nei confronti dei whistleblower, che comprendono (oltre al licenziamento, il demansionamento o la decurtazione dello stipendio) anche le discriminazioni e i danni reputazionali, in particolare tramite social media.
- La possibilità di accedere al canale di segnalazione esterno (da istituirsi presso l'ANAC) o di fare una rivelazione pubblica o una denuncia alle autorità giudiziarie o contabili, in aggiunta ai già previsti canali di segnalazione interni.

Le disposizioni previste dal Decreto hanno effetto per SASSABANEK a decorrere dal 17 dicembre 2023, data a partire dalla quale scattano i nuovi requisiti circa processi e strumenti di raccolta di segnalazioni interne le aziende. Si renderà pertanto necessario effettuare una verifica circa la conformità della procedura Whistleblowing attualmente in essere presso SASSABANEK con il nuovo dettato legislativo

## **7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE**

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione si intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

L'obiettivo minimo generale è quello di erogare, un incontro di formazione per ciascuna persona che lavora a tempo determinato in SASSABANEK, anche in modalità e-learning, sui seguenti ambiti tematici:

- contratti e gestione degli appalti;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio.

L'aggiornamento sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di

vista delle procedure, dei controlli, e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione, verrà erogato al personale dell'ufficio amministrativo e contabile, in considerazione della maggiore esposizione al rischio corruzione dell'area di appartenenza e tenendo conto dello specifico ambito di attività e potrà venire anche attraverso la partecipazione a corsi esterni.

Per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione verrà realizzata con attività formative interne o esterne sulle norme nazionali in materia.

Il Responsabile prevenzione si attiverà al fine di individuare le iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione a cui avviare i soggetti aziendali addetti alle aree maggiormente esposte al rischio corruttivo. Il Piano formativo che ne deriverà costituisce parte integrante del presente Piano.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale in servizio, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC.

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna il PTPC, una volta adottato, viene pubblicato sul sito nella sezione "Società Trasparente".

## **8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il RPC è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, SASSABANEK ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) con determina dell'Amministratore unico del 01/03/2023. Il RPC è stato individuato nella figura del Direttore Esecutivo, che si avvale del supporto degli uffici amministrativi, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie all'espletamento della sua attività.

Le ridotte dimensioni organizzative di SASSABANEK e la previsione normativa contenuta nel citato comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione" non



consentono di designare quale RPC né un dirigente né un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio.

La durata dell'incarico di RPC è pari alla durata dell'incarico di Direttore Esecutivo. Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Il RPC, nell'espletamento della sua attività, ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

La delibera A.N.A.C. n. 840 del 2 ottobre 2018 ha fornito indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di *maladministration*. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile. Sui poteri istruttori, e relativi limiti, del RPCT in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzioni dei fatti oggetto della segnalazione.

#### ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

Ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti.

SASSABANEK non è dotata di OIV.

ANAC con delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 ha dato indicazioni sulle attestazioni

OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018. In tale documento è stato previsto che qualora l'ente sia privo di OIV l'attestazione e la compilazione della griglia venga fatta dal RPCT o dall'OdV qualora nominato.

Pertanto l'OdV assume le funzioni di OIV –Organismo Indipendente di Valutazione ex art.14 DLgs 150 / 2009, in particolare ai fini delle tematiche di attestazione della trasparenza amministrativa ex dlgs 33/2013. MODELLO 231 E ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Il presente documento, in ossequio a quanto prescritto dalla Linee guida ANAC 1134/2017 costituisce una parte speciale del Modello 231, pur mantenendo l'OdV ed l'RPCT piena indipendenza ed autonomia tra di loro sia nella fase di attuazione che nella fase di controllo delle rispettive misure.

Al fine di garantire un regolare flusso di informazioni tra i due organi di controllo (OdV e RPCT) è prevista l'effettuazione di riunioni di regola periodiche, salvo la convocazione di riunioni di carattere straordinario in caso di particolari problematiche, mutamenti legislativi o riscontro di anomalie e/o criticità nei processi/aree aziendali a rischio corruzione

## **9. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

### *Regime sanzionatorio applicabile ai dipendenti*

Il sistema disciplinare e sanzionatorio adottato da SASSABANEK di cui al D.Lgs. 231/2001, è conforme a quanto previsto dai CCNL di settore e allo "Statuto dei lavoratori" ed è descritto nella Parte Generale del Modello 231 a cui si rimanda.

SASSABANEK, mutuerà il sistema disciplinare già adottato, all'interno del Modello 231, in ossequio al Dlgs 231/2001, al fine di assicurare la rispondenza ai contenuti minimi dettati dalla Normativa Anticorruzione.

Il Responsabile prevenzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

Il mancato rispetto delle prescrizioni o dei comportamenti indicati nel presente Piano e nel Modello 231 consegue l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste, secondo il principio di tempestività e immediatezza della contestazione, senza attendere l'esito dell'eventuale giudizio istaurato innanzi le competenti Autorità Giudiziarie

### *Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società.*

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi

rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni, delle regole di comportamento previste dal Modello, dal Piano e della Normativa Anticorruzione agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e dalla Normativa Anticorruzione da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello e/o del Piano da parte della Società.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni, delle regole di comportamento previste dal Modello, dal Piano e dalla normativa Anticorruzione da parte dei suddetti soggetti terzi.

#### Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci.

In caso di accertamento della violazione dei principi indicati dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo compiuta da un amministratore o da uno o più componenti del Collegio Sindacale, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei soci, si attivano affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti per adottare le misure sanzionatorie più idonee.

#### Regime sanzionatorio applicabile al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza della Società.

Ai sensi dell'art. 1, commi 12 e 13, della L. 190/2012, in caso di commissione, all'interno della Società, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile Anticorruzione della Società risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Società e della Pubblica Amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 del medesimo art. 1 della L. 190/2012 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 medesimo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano; la sanzione disciplinare a carico del Responsabile Anticorruzione della Società non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1, co. 14, della L. 190/2012, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C. e successivi aggiornamenti, il Responsabile Anticorruzione della Società risponde per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del P.T.P.C. medesimo.

Fermo quanto previsto ai precedenti due paragrafi, il Responsabile Anticorruzione della Società in ipotesi di inadempimento agli obblighi allo stesso spettanti ai sensi della normativa e delle interpretazioni in materia è responsabile e sanzionabile in base alle disposizioni di legge nonché di contratto applicabili.

\*\*\*\*\*

### **ALLEGATO 1**

Tavole di dettaglio Aree/Processi sensibili:

### **ALLEGATO 2**

Tempistiche di aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione secondo la Tabella che rappresenta quella prevista dall'Allegato A del Dlgs 33/2013 al momento dell'adozione del presente aggiornamento del PTPC

### **ALLEGATO 3**

Tabella di valutazione del livello di esposizione al rischio (Registro dei Rischi)